

All.5)

**SCHEMA DI CONTRATTO IN USO PLURIENNALE DI TERRENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE REGIONALE INDISPONIBILE NEI COMUNI DI MONTONE – PIETRALUNGA E CITT’A DI CASTELLO PER UNA SUPERFICIE TOTALE DI MQ mq. 592.130 – 3 LOTTI**

L’anno duemilaventiquattro, nel giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Perugia nella sede dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, Via P. Tuzi, 7 – Perugia;

TRA

1) Il Dott. Michele Bazzani, nella qualità di Dirigente del Demanio e Patrimonio, autorizzato ad intervenire nella stipula del presente contratto in nome e per conto dell’Agenzia Forestale Regionale – Umbria (d’ora in poi A.Fo.R.), C.F. 94143220542 e P.I. 03304640547, ai sensi dell’art.19 comma 1 lettera a) della L.R. n. 18 del 23.12.2011 ed in attuazione del Decreto dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. \_\_\_\_\_, di seguito chiamato concedente;

E

2) Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_ C.F. e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, domiciliato/a nella sede dell’Azienda in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, di seguito chiamato concessionario/a, assistito/a dall’organizzazione professionale agricola sotto indicata, alla quale aderisce.

Interviene nella stipula, a titolo di assistenza del concedente, al presente atto in quanto derogatorio della legge n. 203/1982, il Sig. \_\_\_\_\_;

Interviene nella stipula, a titolo di assistenza del conduttore il sig. \_\_\_\_\_ dell’Associazione \_\_\_\_\_.

PREMESSO

- Che la Regione Umbria, con L.R. n. 18 del 23/12/2011, ha istituito l’Agenzia Forestale Regionale;
- Che l’art. 19 comma 1 lettera a) della legge regionale suddetta conferisce all’A.Fo.R. i compiti relativi alla gestione dei beni agro-forestali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Umbria;
- Che tra i suddetti beni sono compresi i terreni nei comuni di Montone, Pietralunga e Città di Castello (PG) - come individuati nella procedura di evidenza pubblica attuata da questa Agenzia con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Che l’Avviso ed i relativi Allegati sono stati pubblicati nel Sito Web e all’Albo Pretorio dell’Agenzia Forestale Regionale, e all’Albo Pretorio dei comuni interessati;
- Che con Verbale di gara redatto dalla Commissione appositamente nominata in data \_\_\_\_\_ viene proposto di affidare in concessione i suddetti terreni a favore di \_\_\_\_\_ risultato/a migliore offerente;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nel prendere atto di quanto proposto dalla Commissione con il verbale di gara, viene disposto di procedere alla stipula del contratto;
- Che il Sig./ra \_\_\_\_\_, avendone i requisiti, richiede la stipula di un contratto agrario in deroga, che viene accordato per una durata di anni 9 con decorrenza dalla data di stipula e scadenza al termine dell’annata agraria;
- Che il canone annuale stabilito in sede di gara è stato calcolato sulla base dei Valori Agricoli Medi per tipo di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Perugia validi per l'anno solare 2023 di cui al supplemento ordinario al BUR serie generale n. 5 del 01.02.2023;
- Che il concessionario ha provveduto a stipulare specifica polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con il presente atto in favore dell’A.Fo.R. (in alternativa ha provveduto a versare apposito deposito cauzionale o a fornire assegno circolare a garanzia);
- Che le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare

delle norme della legge 203/82, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti, ecc.;

- Che la stipula del presente contratto avviene in deroga alle norme previste dalla citata legge 203/82 precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n.11 del 11/02/71, nonché dagli artt. 45 e 58 della legge 203/82 e dall'art. 6 del D. Lgs n.228/2001;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra assistite, stipulano quanto segue:

#### ART.1(PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### ART.2 (BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

L'A.Fo.R concede ad uso pascolo o ad altri usi agrari compatibili, i terreni in nei Comuni di Montone, Pietralunga e Città di Castello (PG), della superficie complessiva di mq. 592,30 così come individuati nel prospetto e nelle planimetrie allegati al presente atto, a favore del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che accetta alle condizioni di seguito riportate:

Il/La Sig./Si.gra \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della \_\_\_\_\_ di seguito indicato come "Concessionario", dichiara di accettare l'uso in concessione dei terreni di cui sopra alle condizioni seguenti, di conoscere i terreni e di ritenerli idonei per uso agricolo; dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 45 della legge 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della legge 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento, addizioni e trasformazioni ai sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della legge 203/82 fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse spettarle in relazione alla predetta legge 203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

#### ART.3 (CUSTODIA E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario si impegna e si obbliga alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione. Qualsiasi intervento straordinario attuato dal concessionario (anche

la realizzazione di nuovi tratti di recinzione) è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. L'Ente concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, si esprime assentendo o meno alla realizzazione degli interventi proposti. L'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e di sicurezza dei luoghi di lavoro ed all'impegno del Concessionario a tenere indenne l'Ente concedente da sanzioni e/o penali derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi.

Il Concessionario è altresì obbligato:

1. alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione forestale vigente. In tal caso il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di: terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali e nel rispetto della normativa vigente e di tutti gli atti autorizzativi emessi dagli enti competenti. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente;

2. a svolgere sui terreni concessi attività zootecnica effettiva con presenza di animali al pascolo comunicando annualmente all'Ente concedente:

- il numero dei capi per ciascuna specie animale allevata;
- modalità di esercizio del pascolo;
- tipologia di animali da immettere al pascolo (bovini, equini, ovi-caprini);

l'ente concedente si riserva comunque la possibilità di limitare il pascolo qualora si verificino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli;

3. a risarcire l'Ente concedente per qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.

4. a pagare il canone annuo di concessione;

Il Concessionario si impegna a mantenere i terreni puliti, liberi da materiali e rifiuti di qualsiasi natura.

#### ART.4 (SUB-CONCESSIONE)

È fatto divieto al concessionario di sub-concedere ad altri il godimento, di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi senza la previa autorizzazione scritta dell’Agenzia Forestale Regionale concedente. Il concessionario potrà sub-concedere a terzi dietro autorizzazione dell’A.fo.R e previa verifica delle condizioni della eventuale sub-concessione, facendo obbligo al concessionario di utilizzare i terreni della presente concessione.

#### ART.5 (ADDIZIONI, MIGLIORAMENTI, TRASFORMAZIONI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

Le addizioni, miglioramenti, trasformazioni di cui all’art.16 della legge 203/1982 possono eventualmente essere eseguite a cura e a carico del concessionario, ma dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Agenzia Forestale Regionale – Umbria.

Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti sarà a carico del concessionario previo assenso dell’Agenzia Forestale Regionale.

Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all’aumento di produttività e di valore eventualmente conseguite dal fondo a causa delle opere di cui al precedente comma 1) anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto, laddove non autorizzate.

Il valore dei lavori o opere realizzate non autorizzate che dovessero permanere sarà acquisito gratuitamente al patrimonio regionale.

#### ART.6 (RESPONSABILITA’)

Il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale, nonché da ogni spesa o molestia da parte di terzi qualora, anche per cause di forza maggiore, si arrechino danni a persone, animali o cose. Solleva, altresì, il Concedente da qualsiasi danno provocato da cause accidentali che si verificassero, e di ogni eventuale danno arrecato alla proprietà concessa ed a quelle limitrofe dalla costituzione e dall’uso di quanto sopra la cui responsabilità civilmente e penalmente resta del Concessionario in capo al quale rimane anche

l'obbligo di realizzare tutti i lavori di ordinaria manutenzione e corretta tenuta del bene concesso. Sarà inoltre facoltà del Concessionario usare il terreno oggetto del presente contratto per abbinare titoli del Piano agricolo comunitario, con premio disaccoppiato, di cui alla riforma *ex Reg. U.E. 1782 del 29.9.2003*. Il Concessionario ha stipulato a garanzia delle attività aziendali espletate nei terreni oggetto di concessione apposita polizza del tipo "Responsabilità civile verso Terzi" allegata al presente contratto.

#### ART.7 (CANONE)

Il canone annuo di concessione è stabilito in € \_\_\_\_\_ (diconsi euro: ..... ) annui e dovrà essere corrisposto all'Agenzia Forestale Regionale - Umbria dal concessionario in unica soluzione, in un'unica rata annuale anticipata, di cui la prima entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e così per i successivi anni di vigenza contrattuale. Il versamento del canone avverrà mediante sistema elettronico di pagamento "PagoPA" con i vari canali di pagamento previsti per questa modalità (D. Lgs n.82/2005 e Legge n. 221/2012). Qualora per motivi tecnici non fosse possibile pagare tramite la modalità PagoPA si potrà procedere al pagamento mediante il seguente IBAN: IT57P0760103000001011367867 intestato all' Agenzia Forestale Regionale Umbria. Il canone sarà aggiornato ogni anno, in ragione del 100% della variazione degli indici ISTAT (indice generale) solamente se positivo, ed applicato anche senza necessità di richiesta scritta da parte dell'Agenzia Forestale Regionale- Umbria al Concessionario. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, anche di una sola rata del canone annuale entro i dieci giorni successivi al termine, costituirà automaticamente la messa in mora del concessionario inadempiente, con conseguente facoltà per il concedente di risolvere anticipatamente il contratto.

#### ART.8 (DURATA)

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di \_\_\_\_\_ per terminare il \_\_\_\_\_

(ragguagliato al termine dell'annata agraria) senza alcuna necessità di disdetta intendendosi questa data ed accettata ora per allora. Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare il bene immobile oggetto del presente contratto libero da cose, animali e persone, alla piena disponibilità della Regione Umbria senza che lo stesso abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di concessione esistito. Sei mesi prima della scadenza del contratto di concessione le parti si impegnano comunque a considerare la rinnovazione/proroga del contratto da effettuare con provvedimento formale espresso e qualora ciò sia possibile. In caso di mancato rilascio del fondo, il concessionario si obbliga a pagare a favore di Agenzia Forestale Regionale – Umbria una penale di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo l'eventuale danno ulteriore.

#### ART.9 – (FACOLTA' DI RECESSO E SUBENTRO)

Qualora la Regione Umbria abbia la necessità di rientrare in possesso del terreno o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi dodici, mediante lettera raccomandata o pec, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo, salvo il riconoscimento economico delle sole lavorazioni già effettuate oltre i frutti pendenti e l'eventuale restituzione proporzionale del canone per il periodo non usufruito. La variazione della titolarità della concessione o il subentro di un nuovo concessionario, così come specificato anche nel R.R. di attuazione della L.R. 10/2018, fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali inderogabili, potrà essere autorizzato da A.fo.R. in caso di decesso del concessionario, variazione della sola denominazione o ragione sociale o fusione per incorporazione purchè i nuovi soci siano in aggiunta alla società concessionari che deve mantenere la maggioranza delle quote.

#### ART.10. (RISOLUZIONE)

L'inadempienza da parte del Concessionario di uno dei patti contenuti nel presente schema di contratto di concessione produrrà “*ipso iure*” la sua risoluzione.

Costituiscono espresso motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 C.C. in particolare:

- il mancato pagamento del canone annuale alla scadenza pattuita;

- la sub-concessione o la cessione a terzi del godimento anche parziale dei beni in uso senza la necessaria preventiva autorizzazione di A.Fo.R. Umbria, la cessione del contratto oltre che la costituzione di servitù di qualsiasi genere;
- il mutamento di destinazione d'uso dei beni, nonché l'utilizzo degli stessi in violazione delle modalità di gestione sopra stabiliti;
- La realizzazione di opere e/o interventi di miglioramento, innovazione addizioni e trasformazioni senza il preventivo consenso scritto dall'A.Fo.R. come sopra stabilito.

#### ART.11 (SOPRALLUOGO E PRESA IN CONSEGNA)

Il Concessionario dichiara di aver visitato i terreni oggetto del presente contratto e di averli trovati, come realmente sono, in buono stato, adatti all'uso convenuto e di averne preso consegna, ad ogni effetto di legge, dalla data di decorrenza del presente contratto. Il Concessionario riconosce alla Regione Umbria e all'A.fo.R. il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per le verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

#### ART.12 (SPESE DI REGISTRAZIONE)

La registrazione e le relative spese del presente contratto sono a carico del concessionario

#### ART.13 (MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO)

Ogni modificazione e/o integrazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto con l'assistenza dell'Organizzazione Professionale cui aderisce il concessionario.

#### ART. 14 (FORO)

In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Perugia.

Le parti, inoltre, dichiarano e riconoscono:

- di essere state ritualmente assistite dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria come sottorappresentate;
- di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del presente contratto;

- di considerare essenziali tutte le clausole del presente contratto, in particolare quelle sulla durata, il canone di concessione e la disciplina dei miglioramenti ed addizioni, che diversamente non sarebbe stato concluso, per cui l'inosservanza di una sola di esse sarà motivo per il proprietario di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e conseguente restituzione del fondo, fatto salvo il risarcimento del danno;
- di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio sul presupposto ed alla essenziale condizione della derogabilità all'anzidetta normativa in materia di affittanza agraria.

Le parti interessate dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del Codice civile, di approvare espressamente tutto quanto contenuto negli articoli del presente contratto.

In conformità con quanto sopra, il rappresentante della rispettiva organizzazione di categoria sottoscrive il presente accordo ai sensi dell'art. 45 della legge 203 del 03/05/82.

#### ART.15 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.13 del Reg. UE n. 679/2016 e dalla normativa nazionale in materia di trattamento dati, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. AFOR – Agenzia Forestale Regionale Umbria – in qualità di Titolare oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dell'attività svolte alla verifica ed alla relativa rendicontazione nonché per gli ulteriori obblighi previsti in ambito amministrativo fiscale e giudiziario. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto di quanto definito art. 5 e 6 del REG UE 679/2016. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22

**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

del Reg. UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra.

Il Concedente

Agenzia Forestale Regionale

Il Dirigente Dott. Michele Bazzani

---

Il Concessionario

---

Organizzazioni di categoria concedente

---

Organizzazioni di categoria concessionario

---